

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-522 del 30/01/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - SANTA MARIA S.R.L. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA ANTONELLINI N.70 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER COTTURA (PUNTO 3.5. DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURA AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-556 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **SANTA MARIA S.R.L. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA ANTONELLINI N.70 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER COTTURA** (PUNTO 3.5. DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURA AIA

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Santa Maria srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Alfonsine (RA), località Molino di Filo, via Antonellini n. 70 (P.IVA 02522550397), risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/35008 del 24/02/2025), riguardante l'installazione di una nuova linea di rettifica a secco con relativo nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E24, dotato di filtro a maniche;

VISTA inoltre la comunicazione presentata in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/78097 del 28/04/2025) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini della volturazione di titolarità dell'AIA n. 5586 del 04/12/2019 e smi, in seguito alla fusione per incorporazione di Santa Maria srl con Ascot Gruppo Ceramiche srl, con conseguente assunzione della ragione sociale di Ascot Gruppo Ceramiche srl, fermo il resto;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo

svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTO:

- la comunicazione di improcedibilità dell'istanza per carenza documentale inviata da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG/2025/38783 del 28/02/2025 in quanto non era stata espletata nè la valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi e all'art. 6 comma 1 della LR 4/2018 e smi, né la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi e all'art. 5 della LR 4/2018 e smi;
- l'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 e smi comunicato in data 17/04/2025 con PG/2025/73746 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, dal quale emerge che il progetto di "installazione di una nuova linea di rettifica a secco con relativo nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E24, dotato di filtro di abbattimento polveri" non necessita di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;
- la comunicazione di avvio del procedimento di modifica non sostanziale di AIA inviata da ARPAE SAC di Ravenna in data 06/05/2025 (ns. PG/2025/83274);
- la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 17/07/2025 (ns. PG/2025/130982), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data 19/06/2025 (ns. PG/2025/111117);

PRESO ATTO che in relazione alla comunicazione di modifica dell'AIA presentata in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/35008 del 24/02/2025) il gestore prospetta in particolare l'installazione di una nuova linea di rettifica con tecnologia di funzionamento a secco, a cui è associato il nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E24, dotato di filtro a maniche. La nuova linea di rettifica a secco sarà composta da:

- una macchina di carico: i carrelli automatici porteranno i panconi con le piastrelle da rettificare, che verranno poi trasferire sui nastri mediante un sistema a vuoto per l'avanzamento sulla linea,
- una macchina di incisione e spacco, per ridurre i grandi formati in supporti di larghezza inferiore: la lavorazione avviene tramite l'incisione dopo l'arresto della piastrella e lo spacco trasversale sotto appositi rulli,
- una doppia unità di squadratura, che esegue la rettifica periferica a 90°. Questa macchina lavora a secco ed ha lo scopo di dare parallelismo e squadratura perfetti ai quattro lati della piastrella e creare un rompifilo omogeneo anche in presenza di piastrelle irregolari,
- due macchine per il controllo dimensionale ed incasellatore, costituite da una postazione di verifica finale dei supporti e un incasellatore automatico dove il materiale conforme viene prelevato e riposto sui carri;

ACQUISITO in data 29/07/2025 (ns. PG/2025/136393) il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2025/83819 del 06/05/2025;

DATO ATTO che ai fini della volturazione dell'AIA sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap.II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, tramite verifica dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot. del Ministero dell'Interno (PR_MOUTG_Ingresso_0040305_20250507));

CONSIDERATO inoltre che l'AIA n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi stabilisce al § D2.4.4 dell'Allegato, punto "Monitoraggio e controllo emissioni di carattere odorigeno":

- punto 1): *"L'impatto odorigeno delle emissioni in atmosfera, per cui è previsto un valore obiettivo di UOE/m³, è legato anche alla tipologia di materie prime utilizzate (smalti, inchiostri, impasti, colle, ecc...), pertanto per i primi due anni successivi alla messa a regime degli impianti nella condizione post operam(a partire dalla messa a regime del punto di emissione relativo al nuovo forno, E19) deve essere effettuato un monitoraggio almeno semestrale delle due emissioni E5 ed E19, secondo la norma UNI EN 13725/2004"*;
- punto 3): *"A conclusione del periodo di monitoraggio di cui al punto 1, deve essere trasmessa una relazione di sintesi in merito a tutti gli autocontrolli effettuati (relativi alle emissioni di carattere odorigeno) e le relative valutazioni. A valle di detto documento verrà considerata l'opportunità di modifica delle frequenze del monitoraggio o la necessità di prevedere/attuare ulteriori interventi di mitigazione"*;
- punto 5): *"Sulla base dei riscontri ottenuti dalla Ditta e dall'analisi del contesto territoriale in cui la Ditta è installata, l'Autorità Competente Arpae SAC potrà:*
 - *confermare oppure modificare i "valori obiettivo";*
 - *fissare eventuali "valori limite";*
 - *confermare, oppure modificare, il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene per il controllo dei "valori obiettivo" o degli eventuali "valori limite";*

VISTO:

- le note acquisite con PG/2022/181750 del 04/11/2022 e PG/2023/55667 del 29/03/2023 con le quali il gestore ha trasmesso, in ottemperanza a quanto disposto dal sopra citato § D2.4.4 dell'Allegato all'AIA n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi, punto "Monitoraggio e controllo emissioni di carattere odorigeno", le relazioni di sintesi sui monitoraggi delle emissioni odorigene per punti E5 ed E19;
- il parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale con nota PG/2025/129073 del 17/07/2025 in relazione alla documentazione inviata dal gestore con PG/2022/181750 del 04/11/2022 e PG/2023/55667 del 29/03/2023, a riscontro della richiesta avanzata da codesto SAC con nota PG/2025/117652 del 30/06/2025, dal quale emerge che la necessità di proseguire il monitoraggio delle emissioni odorigene dei due punti di emissione secondo le tempistiche e le modalità già riportate nell'AIA vigente;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 *"Definizioni"* e l'art. 29-nonies *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/35008 del 24/02/2025) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;
- il tariffario delle prestazioni ARPAE approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 926 del 05/06/2019, per cui l'eventuale volturazione richiesta per un'AIA in essere è considerata inclusa nelle spese istruttorie previste da norma sostenute in sede di rilascio dell'autorizzazione e, pertanto, non è soggetta a tariffazione specifica;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

VISTO inoltre il tariffario delle prestazioni ARPAE approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 926 del 05/06/2019, per cui l'eventuale volturazione richiesta per un'AIA in essere è considerata inclusa nelle spese istruttorie previste da norma sostenute in sede di rilascio dell'autorizzazione e, pertanto, non è soggetta a tariffazione specifica;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente per le sole parti interessate e alla volturazione di titolarità dell'AIA n. 5586 del 04/12/2019 e smi a favore di Ascot Gruppo Ceramiche srl nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto contenute nello stesso provvedimento di AIA;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della fusione per incorporazione fra Santa Maria srl e Ascot Gruppo Ceramiche srl, con conseguente assunzione della ragione sociale di Ascot Gruppo Ceramiche srl, fermo il resto;
- 2) **Di volturare la titolarità dell'AIA** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi a favore di **Ascot Gruppo Ceramiche srl** con sede legale in Comune di Castelvetro di Modena (MO), via Croce n. 80 (CF/P.IVA 10874040966);
- 3) Di considerare la variazione impiantistica all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/35008 del 24/02/2025), così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi;
- 4) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi rilasciata nella persona del proprio gestore, alla Ditta Santa Maria srl ora Ascot Gruppo Ceramiche srl avente quest'ultima sede legale in Comune di Castelvetro di Modena (MO), via Croce n. 80 (CF/P.IVA 10874040966), per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Alfonsine (RA), località Molino di Filo, via Antonellini n. 70, come di seguito indicato:

- 4.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi e smi come segue:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

***TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO
AIA = € 500,00***

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data

21/02/2025 (ns. PG/2025/35008 del 24/02/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5586 del 04/12/2019 e smi con versamento effettuato in data 18/02/2025 per un importo pari a € 500,00.

4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi, è da considerare la prevista installazione di una nuova linea di rettifica con tecnologia di funzionamento a secco, a cui è associato il nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E24, dotato di filtro a maniche. La nuova linea di rettifica a secco sarà composta da:

- una macchina di carico: i carrelli automatici porteranno i panconi con le piastrelle da rettificare, che verranno poi trasferire sui nastri mediante un sistema a vuoto per l'avanzamento sulla linea,
- una macchina di incisione e spacco, per ridurre i grandi formati in supporti di larghezza inferiore: la lavorazione avviene tramite l'incisione dopo l'arresto della piastrella e lo spacco trasversale sotto appositi rulli,
- una doppia unità di squadratura, che esegue la rettifica periferica a 90°. Questa macchina lavora a secco ed ha lo scopo di dare parallelismo e squadratura perfetti ai quattro lati della piastrella e creare un rompifilo omogeneo anche in presenza di piastrelle irregolari,
- due macchine per il controllo dimensionale ed incasellatore, costituite da una postazione di verifica finale dei supporti e un incasellatore automatico dove il materiale conforme viene prelevato e riposto sui carri;

4.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi, come di seguito indicato:

i. le tabelle con i valori limite sono sostituite con quelle riportate di seguito:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – Abbattimento polveri mulini (filtro a maniche)

Portata massima	25.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,44	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	7,5	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,4	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E2 – Atomizzatore 1 (filtro a maniche)

Portata massima	50.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	27	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,95	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	9,5	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,4	mg/Nm ³
NO _x	195	mg/Nm ³
SO _x	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E3 – Abbattimento polveri carico sili (filtro a maniche)

Portata massima	20.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,16	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	9,3	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 – Abbattimento polveri presse (filtro a maniche)

Portata massima	58.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,04	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,7	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO COTTURA 1 (filtro a maniche)

Su tale emissione è installato un sistema di dosaggio della calce (microdosatore della calce dotato di coclea dosatrice ed omogeneizzatore, con carico manuale) per l'abbattimento del Fluoro e un sistema di registrazione della temperatura.

Portata massima	20.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	15	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,44	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	4	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3,7	mg/Nm ³
COT	37	mg/Nm ³ di cui aldeidi 15 mg/Nm ³
NO _x	195	mg/Nm ³
SO _x	419	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E6 – Abbattimento polveri pulizia pneumatica (filtro a maniche)

Portata massima	2.400	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	11	m
Temperatura	50	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,02	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,7	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E7 – Smaltatura (filtro a maniche)

Portata massima	60.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,64	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	7,5	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,4	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E8 – By pass camino forno 1

Portata massima	emergenza	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	15	m
Temperatura	250	°C
Durata	emergenza	h/g
Sezione	0,64	m ²

PUNTO DI EMISSIONE E9 – Camino raffreddamento forno 1

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	14	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,53	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E9bis – Camino raffreddamento forno 1

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	15	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,66	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E10 – Camino ESSICCATOIO 1

Portata massima	6.250	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	17	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,19	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E11 – Camino ESSICCATOIO 2

Portata massima	6.250	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	17	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,19	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E14 – Aspirazione nastri atomizzatore e presse (filtro a maniche)

Portata massima	15.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	8	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,24	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,7	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E15 – Camino essiccatoio 3

Portata massima	10.500	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	17	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,38	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E19 – FORNO COTTURA 2 (Filtro a maniche)

Portata massima	23.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	15	m
Temperatura	190	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,785	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	4	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3,7	mg/Nm ³
COT	37	mg/Nm ³ di cui aldeidi 15 mg/Nm ³
NO _x	195	mg/Nm ³
SO _x	419	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E20 – By pass camino forno 2

Portata massima	emergenza	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	15	M
Temperatura	250	°C
Durata	emergenza	h/g
Sezione	0,635	m ²

PUNTO DI EMISSIONE E21 – Camino raffreddamento forno 2

Portata massima	10.300	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	14	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,635	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E22 – Camino raffreddamento forno 2

Portata massima	40.200	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	14	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,635	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	8	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23 – Atomizzatore 2 (filtro a maniche)

Portata massima	47.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	25	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,95	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	9,5	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,4	mg/Nm ³
NOx	195	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E24 – Linea di taglio e rettifica (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima	13.000	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,24	m ²
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Silice cristallina	4,6	mg/Nm ³

ii. il punto Prescrizioni è integrato con quanto riportato di seguito:

Prescrizioni

...omissis...

- 3) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo punto di emissione E24 non deve avere durata superiore a 30 giorni.
- 4) Per il nuovo punto di emissione E24 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto.
- 5) Deve essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio del nuovo punto di emissione E24.
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime di tale emissione.
- 6) **In alternativa alle prescrizioni n. 3-4-5**, qualora già messa in esercizio e a regime l'attività afferente al punto di emissione **E24** per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi, darne comunicazione **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA.
- 7) Per il nuovo punto di emissione E24 deve essere previsto un sistema di sollevamento per le attrezzature per il campionamento, secondo quanto previsto al paragrafo D3.1.1.

- iii. al punto “Contenimento delle emissioni e controllo/gestione dei sistemi di abbattimento”, la tabella ivi riportata è integrata con quanto riportato di seguito:

<i>Emissione</i>	<i>Macchina</i>	<i>Reparto</i>	<i>Sistema di Abbattimento</i>
...omissis...			
<i>E24</i>	<i>Linea di taglio e rettifica</i>	<i>Taglio e rettifica</i>	<i>Filtro a maniche</i>
...omissis...			

- iv. il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al punto “Monitoraggio e controllo” è integrato con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio e controllo

<i>Emissione in atmosfera</i>	<i>Parametri inquinanti</i>	<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
...omissis...			
<i>E24</i>	<i>Polveri</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Rapporti di prova da tenere a disposizione degli organi di controllo, in formato elettronico firmato digitalmente più stampa. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.</i>
	<i>Silice libera cristallina</i>		
<i>E1, E2, E3, E4, E5 E6, E7, E14, E19, E23, E24</i>	<i>DeltaP tra monte e valle del filtro</i>	<i>settimanale</i>	<i>Registrazione su moduli cartacei/digitali da rendere a disposizione degli organi di controllo</i>

- 4.d) Il **Piano di Monitoraggio delle emissioni di carattere odorigeno** dell'installazione di cui al paragrafo **D2.4.4 “Emissioni di carattere odorigeno”** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi è sostituito con quanto riportato di seguito:

Monitoraggio e controllo emissioni di carattere odorigeno

- 1) Peri punti di emissione in atmosfera E5 e E19 deve essere effettuato il monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene, secondo la norma UNI EN 13725/2004.*
- 2) Gli esiti delle misure e dei campionamenti devono essere trasmessi di volta in volta, nel più breve tempo possibile, ad ARPAE ST ed ARPAE SAC.*
- 3) In caso di superamento del valore obiettivo indicato in UOE/m³ per i punti di emissione sopra riportati, la ditta deve comunicare, contestualmente al dato rilevato, un piano/programma che preveda la verifica dell'efficacia dei sistemi di abbattimento eventualmente installati con controlli a monte e a valle dei sistemi stessi, con la relativa tempistica. A verifica effettuata deve essere presentata una relazione dell'accaduto, comprensiva anche delle misure strumentali/olfattometriche effettuate e l'eventuale*

individuazione di interventi aggiuntivi (gestionali o impiantistici) da porre in atto per consentire il rispetto dei valori obiettivo indicati.

- 4.e) Le condizioni stabilite in AIA per il rumore sono aggiornate integrando il paragrafo **D2.7 “Rumore”** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi, punto “Prescrizioni”, con quanto di seguito riportato:

Prescrizioni

...omissis...

- 3) *Entro 1 mese dalla messa a regime del nuovo punto di emissione E24 deve essere previsto un collaudo acustico in opera ad intervento ultimato, nelle condizioni di massimo carico dell'impianto. Gli esiti del collaudo devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 2 mesi dalla data di messa a regime del punto di emissione E24. In alternativa, qualora il nuovo punto di emissione sia già stato messo a regime per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi, si chiede si chiede di eseguire il suddetto collaudo acustico entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, provvedendo ad inviarne gli esiti tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 2 mesi dal rilascio del presente provvedimento.*

- 5) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5586 del 04/12/2019 e smi;
- 6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 7) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.